



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006842 - 10/07/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma,

9 LUG. 2012

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via R. Livatino, 3
42100 – Reggio Emilia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 159/2012 – attività istruttoria in fase dibattimentale

Con riferimento alla Vs. richiesta del 20 giugno 2012, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6386 del 21.06.2012), con la quale chiedevate se, nel caso di un procedimento disciplinare giunto nella fase dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine possa disporre e con quali modalità, ulteriori attività, oltre il termine di diciotto mesi ma comunque entro il termine perentorio di trenta mesi, si osserva quanto segue.

L'art. 13 del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale definisce la fase dibattimentale, fase che deve possibilmente essere contenuta in un'unica udienza per garantire una certa celerità del procedimento; peraltro, poiché in tale fase devono essere espletati diversi incumbenti e devono essere assunte tutte le prove, è prevista la possibilità che vengano fissate più udienze dibattimentali per l'escussione di tutti i testi ammessi.

Il Consiglio dell'Ordine, infatti, in sede di dibattimento, deve nuovamente sentire il relatore o il coordinatore della Commissione sull'esito dell'attività istruttoria, questa volta alla presenza dell'incolpato, se intervenuto; il Consiglio deve, inoltre, sentire il Pubblico ministero, ove presente, l'incolpato nonché, eventualmente, l'esponente se convocato ai sensi dell'art. 12 ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio; inoltre, può ammettere i mezzi di prova già indicati dal relatore o dalla Commissione come necessari o ammissibili nonché i mezzi istruttori richiesti in sede d'udienza. Infine, al termine delle sopra indicate audizioni, il Consiglio deve ridare la parola all'incolpato, allorché ne faccia richiesta.

D'altronde lo svolgimento di tutte le predette attività si rende necessario, per garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e, pertanto, anche quando si concreti in una ripetizione di quanto già svolto nella precedente fase (si pensi, ad esempio all'audizione dell'incolpato), deve comunque trovare attuazione.

Ciò posto, è ben possibile che tutte le attività non possano essere esaurite nel corso di un'unica udienza, tanto più se i testi da sentire non sono presenti alla prima udienza.

La norma in esame prevede, quindi, la possibilità che il Consiglio dell'Ordine fissi ulteriori udienze dibattimentali per la prosecuzione delle prove testimoniali. In proposito, peraltro, si ritiene che il rinvio, nonostante la formulazione dell'ultimo comma della norma in esame, possa essere disposto anche per l'espletamento di altri incumbenti istruttori che non si siano potuti svolgere in sede di prima udienza dibattimentale.

Tale previsione è comunque diversa da quella contenuta nel successivo art. 15 che, come si dirà in prosieguo, riguarda, la diversa ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover disporre un'integrazione dell'istruttoria, disponendo la riapertura della stessa.

Ai sensi dell'art. 15, dopo l'apertura della fase dibattimentale, in sede di udienza, il Consiglio dell'Ordine può disporre la riapertura o prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale, allorché ritenga necessaria l'acquisizione di documenti, l'audizione di soggetti interessati, di persone informate sui fatti o di testimoni. In alcuni casi, il Consiglio può fissare un termine per l'adempimento degli incombenzi istruttori ed in particolare ciò si rende opportuno quando l'incolpato o l'esponente devono fornire documenti.

Dunque, all'udienza successiva può accadere che il Consiglio debba semplicemente acquisire documentazione ovvero che debba procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 15 comma 2° o, in ultimo, procedere all'espletamento di altra attività istruttoria (posto che la norma in esame contiene una disposizione di chiusura che consente l'esperimento di qualunque attività di istruzione che si reputi necessaria).

Nella facoltà di disposizione della prosecuzione dell'istruttoria ed in particolare di acquisizione di documenti, dichiarazioni e quant'altro ritenuto necessario, attribuita al Consiglio dell'Ordine, si esplica la funzione propulsiva di quest'ultimo nell'ambito del procedimento disciplinare.

Si precisa inoltre che entro il suddetto termine di diciotto o trenta mesi (in caso di esigenze istruttorie) deve essere ultimato tutto il procedimento disciplinare che coincide con la decisione dell'Ordine (art. 18 del regolamento disciplinare).

In conclusione la risposta al quesito posto è affermativa.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.
Francesca Maione

